

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Burundi

del 4 dicembre 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi (LEmb)<sup>1</sup>,  
*ordina:*

## Sezione 1: Misure coercitive

**Art. 1** Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell'allegato;
- b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

<sup>2</sup> È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

<sup>3</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente;
- d. tutelare interessi svizzeri.

<sup>4</sup> La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

RS 946.231.121.8

<sup>1</sup> RS 946.231

**Art. 2** Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartervalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

**Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali****Art. 3** Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui all'articolo 1.

<sup>2</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

<sup>3</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

**Art. 4** Dichiarazioni obbligatorie

<sup>1</sup> Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1 capoverso 1 sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

**Art. 5** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola l'articolo 1 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 4 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

**Sezione 3: Pubblicazione ed entrata in vigore****Art. 6** Pubblicazione

Il contenuto dell'allegato non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 4 dicembre 2015 alle ore 18.00<sup>2</sup>.

4 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>2</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 4 dicembre 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

*Allegato*<sup>3</sup>  
(art. 1 cpv. 1)

## **Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie**

<sup>3</sup> Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.